

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 301/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 175/CGF – RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Federico – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTO DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007)

La A.S.D. Campobello proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008, infliggeva alla società appellante l’ammenda di €5.000,00, a seguito dei fatti accaduti durante e alla fine del primo tempo della gara A.S.D. Campobello/S.S.D. Gelbison Cilento Vallo del 6.4.2008.

La ricorrente, pur deprecando gli episodi verificatisi nella gara in questione, riteneva eccessiva l’ammenda inflitta e ne chiedeva la riduzione.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Gli episodi contestati alla A.S.D. Campobello e ai propri tesserati, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, sono di gravità tale che per la loro natura e per gli effetti lesivi che hanno determinato non possono essere esaustivamente sanzionati con la sola ammenda, ma, altresì, con la ulteriore punizione sportiva della squalifica del campo, così come previsto dall’art. 18 lett. f) C.G.S., che si ritiene congrua determinare in due giornate da scontare nel prossimo campionato di iscrizione.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara (Trapani), conferma la sanzione dell’ammenda ed in riforma della decisione impugnata infligge la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate, per la stagione 2008/2009.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTOVALLO DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008)

La S.S.D. Gelbison Cilento ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con motivazione contenuta nel Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008.

La società ricorrente lamenta, nei propri motivi di doglianza, la ingiustizia e la eccessività della sanzione, e ne chiede l'annullamento o la riduzione, assumendo che i propri tesserati sono stati costretti a reagire, ma solo al fine di difendersi.

Le doglianze sono infondate e il reclamo deve essere, pertanto, rigettato.

I comportamenti tenuti da alcuni calciatori della società Gelbison Cilento, coinvolti in una rissa con calciatori e dirigenti della squadra locale, sono descritti nei rapporti ufficiali di gara, atti muniti, ai sensi dell'art. 35 lett. a) C.G.S., di fede probatoria privilegiata.

Non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale i propri tesserati si sono solo difesi dalle aggressioni subite dai calciatori e dirigenti della squadra avversaria, non essendo, i rapporti ufficiali di gara, suscettibili di interpretazioni diverse da quelle che indicano anche i calciatori della soc Gelbison Cilento come partecipanti agli atti violenti di cui al reclamo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gelbison Cilento S.r.l. di Vallo della Lucania (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **3) RICORSO DELL' A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007)**

All'esito della gara del 6.1.2008 Libertas Acate/Caserta Calcio, terminata con il punteggio di 4-1, la società Caserta preannunciava reclamo con telefax del 7.1.2008 chiedendo che non venisse omologato il risultato della partita.

Dal supplemento di referto redatto dall'arbitro si rilevava che il calciatore n. 10 (Capuozzo Vincenzo) della società Caserta era stato colpito da un pugno al rientro negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, e pertanto non poteva prendere parte al prosieguo della gara.

Dal referto dell'arbitro si evidenziava che il tutto avveniva alla presenza della forza pubblica e il responsabile della condotta violenta sarebbe stato soggetto non autorizzato a sostare negli spogliatoi.

Il Giudice Sportivo sospendeva ogni decisione.

Successivamente la società Caserta con nota del 9.1.2008 proponeva i motivi di reclamo al Giudice Sportivo, chiedendo che la Libertas Acate venisse punita con la perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Allegando copia del certificato medico del pronto soccorso nonché denuncia querela presentata alla questura di Caserta.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008) dopo una ricostruzione puntuale delle modalità dell'aggressione ed anche del soggetto che si era reso responsabile della aggressione (La Serra Antonio allenatore in seconda della Libertas Acate) accoglieva parzialmente il reclamo con determinazione diversa da quella invocata dalla società Caserta.

Più in particolare convalidava il risultato conseguito sul campo ed infliggeva alla Libertas Acate la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica.

In particolare il Giudice motivava che in conseguenza dell'alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria era applicabile la seconda parte del 1° comma dell' art. 17 C.G.S., poiché la sostituzione del calciatore colpito, che pure aveva influito nello svolgimento della gara non ne aveva determinato la irregolarità in quanto l'aggressione era avvenuta da parte di soggetto che non essendo

incluso nella distinta consegnata all'arbitro, era da considerarsi quale mero sostenitore, in quanto non ammessa legittimamente nel recinto di gioco, e non aveva inciso l'aggressione medesima sul sostanziale esito della gara.

Ha proposto ricorso la Caserta Calcio, impugnando il deliberato del Giudice Sportivo, ed evidenziando che alcuni calciatori della compagine ( Di Maio G. e Ruggiero A.) preoccupati per la sorte del loro compagno e per la loro incolumità personale non volevano nemmeno riprendere a giocare, sottolineando che la partita dal momento in cui era avvenuto il fatto era proseguita in un clima di agitazione e turbamento.

Deduceva in particolare la errata valutazione dei fatti, l'inapplicabilità e l'erronea interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, dell' art. 17 C.G.S. comma 1 seconda parte.

Nel ricorso veniva appunto sottolineato come il Giudice non avesse considerato il clima di tensione creatosi a seguito dell'episodio, e che il potenziale atletico era stato alterato essendo il Capuozzo uno dei migliori calciatori, che aveva segnato più reti.

Nel ricorso si evidenziava ancora la illogicità e contraddittorietà non potendo rientrare detti episodi nella fisiologia della gara, essendo altresì del tutto irragionevole la sanzione irrogata poiché la perdita del calciatore, a causa dell'episodio, si era riverberata unicamente a danno della Caserta Calcio medesima.

Tutto ciò considerato osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Così come esattamente statuito dal Giudice Sportivo nella parte motiva del Com. Uff. n. 112/2008, l'art. 17 C.G.S. comma 1 contiene due distinte e ben separate ipotesi.

a) nella *prima parte* è espresso un principio in base al quale è prevista la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nell' ipotesi in cui siano accaduti fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara;

b) nella *seconda parte* vi è una specificazione al principio generale in base alla quale se i fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara sono imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori a seguito della società e che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico non viene applicata la sanzione della perdita della gara, essendo prevista una penalizzazione che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa.

Le due fattispecie sono pertanto assolutamente distinte contenendo la seconda parte del comma 1 una tipizzazione del principio generale espresso nella prima parte del medesimo comma 1.

In applicazione, pertanto, di detta fattispecie tipica essendo il fatto avvenuto per una situazione imputabile ad un soggetto non iscritto in lista da qualificarsi pertanto quale mero sostenitore della società correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la società stessa con una penalizzazione di punti in classifica.

A questo proposito non riescono a scalfire le statuizioni della decisione di I° grado le pur argute deduzioni di entrambe della Caserta.

In primo luogo l'arbitro non ha segnalato nel proprio referto e nel supplemento alcuna circostanza ultronea oltre a quella appunto della sostituzione del Capuozzo che era stato colpito dal pugno, non evidenziando alcun clima di instabilità, di turbamento e agitazione, pur essendo sin da subito venuto a conoscenza che il calciatore Capuozzo era stato colpito dal pugno sferrato dal La Serra; in quanto avvisato da un'Agente di P.S..

Correttamente pertanto il Giudice Sportivo è giunto all'adozione del qui contestato provvedimento.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL' U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2008 AL SIG. GIORGIO LONGHI;**  
- **DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 3 GARE AL SIG. IVANO ERCOLI,**

**SEGUITO GARA TOLENTINO/MORRO D'ORO DEL 13.4.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 114 DEL 14.4.2008)**

La U.S. Tolentino S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Morro d'Oro disputatasi in data 13.4.2008, era stata inflitta la sanzione di inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 C.G.S. sino al 31.12.2008 al presidente Longhi Giorgio e per tre gare effettive al vicepresidente Ercoli Ivano.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione delle sanzioni la ricorrente ha sostenuto che la condotta di detti esponenti della società nei confronti dell'arbitro non giustificava sanzioni così rilevanti.

Il ricorso è infondato.

Anzi la particolare gravità dei fatti così come emersi dal referto arbitrale induce a riformare la decisione del giudice sportivo *in peius* per quanto riguarda il presidente Longhi attribuendogli una inibizione sino al 31.3.2009 confermando il resto della decisione stessa.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata) ed in riforma della decisione impugnata conferma la sanzione inflitta al signor Ercoli Ivano e ridetermina quella inflitta al signor Giorgio Longhi sino al 31.3.2009.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DALL'U.S. SESTRI LEVANTE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PRO BELVEDERE DEL 20.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008)**

La U.S. Sestri Levante 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 23.4.2008 con la quale, in relazione alla gara contro il Pro Belvedere disputatasi in data 20.4.2008, era stata inflitta la ammenda di € 6.000,00 per avere per l'intera durata della gara sostenitori della società ricorrente rivolto agli assistenti arbitrali frasi gravemente offensive, minacciose ed intimidatorie, nonchè per avere lanciato sputi contro uno di essi e colpito l'ufficiale di gara con getti di oggetti vari.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta dei propri sostenitori era giustificata da alcune decisioni errate prese dalla terna arbitrale e dal fatto che gli eventi non erano così gravi.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal giudice sportivo in base al referto arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Sestri Levante di Sestri Levante (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Luciano Dr. Alessandro – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**6) RICORSO DELL' U.S. ALESSANDRIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ARTICO FABIO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/SAVONA DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008)**

Con preannuncio di reclamo del 23.4.2008 la società U. S. Alessandria richiedeva gli atti relativi al provvedimento di cui in epigrafe.

A seguito della gara Alessandria/Savona del 20.4.2008 il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore Artico Fabio con la squalifica per dieci giornate effettive di gara perché “a gioco fermo si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Invitato a lasciare il terreno di gioco, per l’intervenuta espulsione, si rifiutava e tentava di colpire l’arbitro con uno schiaffo tenendo la mano aperta e cercando il contatto fisico, senza riuscire nell’intento per il pronto intervento dei compagni di squadra che si frapponavano tra lui ed il Direttore di gara, lo bloccavano e lo facevano indietreggiare. Successivamente su invito degli stessi, si allontanava profferendo all’indirizzo degli Ufficiali di gara e degli organi Federali altre espressioni gravemente offensive. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) e d) C.G.S. ed in considerazione anche della particolare gravità della condotta sintomatica sia di una personalità del tutto sprovvista dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare i rapporti riferibili all’attività sportiva, sia del carattere violento del soggetto.”

Tempestivamente la società Alessandria proponeva ampi motivi di reclamo sinteticamente sottoindicati, poi reiterati verbalmente in sede di audizione a cura del delegato avv. Paolo Bordonaro.

a) consapevolezza del comportamento sgradevole tenuto dal calciatore ed ammissione delle frasi offensive reiterate all’atto dell’espulsione;

b) non consumazione di atti di violenza nei confronti dell’arbitro – con diffusa disamina dei fatti refertati sia dal direttore di gara che dall’assistente - ma solo tentativi di contatto e minacce sventati, comunque, dall’intervento del capitano e dei compagni;

c) limitata durata temporale dell’episodio prima dell’uscita dal campo;

d) assenza di precedenti specifici in carriera;

e) scuse nei confronti del direttore di gara per il suo comportamento;

f) richiesta di “visionatura” del filmato della gara;

g) allegazione di dichiarazioni del dott. Scarrone e dei calciatori avversari;

h) giurisprudenza in casi analoghi;

i) richiesta di riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 19.4 CGS

j) richieste istruttorie di visione filmato e audizione testi.

Giova preventivamente sottolineare che le istanze di cui ai punti f), g) e j) non sono accoglibili, la prima perché normativamente disciplinata ai sensi dell’art. 35 C.G.S. per come introdotta in primo grado di giudizio, le seconde perché il rapporto degli ufficiali di gara appare dettagliato, esaustivo e fidefacente circa lo svolgersi dei fatti.

A nulla rileva quanto esposto sub d).

Nel merito il reclamo può essere parzialmente accolto nei termini che seguono.

Il comportamento gravemente ingiurioso, irrispettoso e minaccioso tenuto reiteratamente dal calciatore nei confronti del direttore di gara comporta un particolare inasprimento della sanzione prevista dall’art. 19.4 lett. a) C.G.S. che comporta una riduzione della sanzione della squalifica, asseritamente ritenuta congrua in cinque giornate di gara.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Alessandria S.r.l. di Alessandria riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DAL F.C. VADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IANNOLO ROBERTO, SEGUITO GARA VADO / DERTHONA DEL 20.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 23.4.2008 ha inflitto al calciatore Iannolo Roberto la squalifica per tre gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Vado/Derthona del 20.4.2008 allorché colpiva volontariamente con uno schiaffo alla nuca un avversario (rapporto

AA).

Avverso tale provvedimento la società F.C. Vado interponeva tempestivo e rituale reclamo eccependo sostanzialmente che il proprio calciatore, più volte soggetto ad interventi fallosi nel corso dell'intera gara, in reazione alle vessazioni subite, attingeva, dopo aver subito una gomitata, con uno "scappellotto" l'avversario.

Concludeva, pertanto, per l'attenuazione della sanzione siccome incongrua/eccessiva rispetto al concreto svolgimento dei fatti sull'assunto della insussistenza della contestata condotta violenta.

Il reclamo deve essere respinto è ciò sulla base dei seguenti elementi di diritto.

La condotta contestata al tesserato deve senz'altro inquadrarsi nella fattispecie disciplinata dall'art. 19 comma 4 lett.b) C.G.S. in quanto dagli atti di gara si evince chiaramente che il calciatore Iannolo abbia posto in essere un gratuito atto violento in danno dell'avversario a gioco fermo, adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo con l'inflizione del minimo edittale ivi previsto.

Né, viste le circostanze fattuali risultanti dal referto arbitrale, questa Corte ritiene di potersi discostare dalla decisione gravata che deve, pertanto, essere confermata.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Vado di Valleggia – Quiliano (Savona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 17 Luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete